



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

Allegato A – Abbattimento totale

Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovicaprina, tubercolosi bovina o leucosi bovina enzootica (stamping-out)

CASO 1

Il **Servizio Veterinario** della ASL nei casi in cui :

- a. non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali in un focolaio

oppure

- b. un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente in aree protette di rilievo nazionale

oppure

- c. si rilevi :

- o il persistere dell'infezione nell'ultimo anno
- o il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali
- o la mancata collaborazione nelle attività di profilassi
- o il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti

oppure

- d. nei focolai di **brucellosi ovi-caprina** nei casi di isolamento di *Brucella melitensis*, di alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio

dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il **provvedimento di abbattimento**, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Per la rilevazione dei dati il Servizio Veterinario utilizza la scheda allegata alle presenti Linee Guida.

Le schede di rilevazione dati sono inviate alla Regione - UOD Prevenzione e S.P.V., all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario e alle competenti Sezioni dell'IZSM.

CASO 2

Il **Servizio Veterinario** della ASL, sulla base dei seguenti criteri:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne
- b. l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

- c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa)
- d. un'elevata percentuale di positività (superiore al 20 %) degli animali controllati sui controllabili al momento del controllo

propone alla Regione - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria l'applicazione dell'**abbattimento totale** in un focolaio.

La U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, acquisito in merito il parere della sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, esprime **parere favorevole** oppure **parere sfavorevole** all'abbattimento totale e ne dà comunicazione al Servizio Veterinario proponente, specificando le motivazioni.

Il Servizio Veterinario, acquisito il **parere favorevole** dalla U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, **dispone l'abbattimento totale** dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Per la rilevazione dei dati il Servizio Veterinario utilizza la scheda allegata alle presenti Linee Guida.